

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	182
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	188
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo emendamento del Relatore</i>)	190
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati</i>)	191
AVVERTENZA	187

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 10.20.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di martedì ha svolto la relazione e, prima di aprire la discussione, mette in distribuzione una proposta di parere da egli stesso predisposta (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE (M5S), senza voler entrare nel merito del provvedimento, ricorda tuttavia che il MoVimento 5 Stelle ha cercato di contrastare il disegno di legge del Governo, al fine di liberare il servizio pubblico radiotelevisivo dalle logiche di partito. Stigmatizza, inoltre, l'ennesimo ricorso allo strumento della delega legislativa.

Per quanto riguarda più specificamente le competenze della XII Commissione, ritiene che il parere che essa è chiamata ad esprimere dovrebbe includere una condizione con la quale si richieda alla Commis-

sione di merito di stralciare dalla prevista delega il criterio direttivo relativo ai programmi destinati ai minori o, in subordine, di fissare dei precisi paletti relativi al contenuto, evitando così un sostanziale arretramento rispetto alla normativa vigente.

Propone, inoltre, l'inserimento di altre condizioni concernenti rispettivamente il divieto della pubblicità del gioco d'azzardo nei programmi rivolti ai minori, nonché della pubblicità del cosiddetto cibo spazzatura, alla luce dei crescenti problemi legati all'obesità, che caratterizzano la popolazione giovanile del nostro Paese.

Paola BINETTI (AP), nel condividere gran parte dei rilievi espressi dalla collega Loreface, osserva che andrebbe ripensato il concetto stesso di fascia oraria dedicata ai minori in ragione dei mutati stili di vita e abitudini familiari. Sottolinea che la Commissione affari sociali dovrebbe porre attenzione anche agli effetti negativi che potrebbe produrre sul complesso della popolazione, e non solo sui giovani, l'eccessiva violenza, anche verbale, contenuta in molti programmi o l'attenzione ossessiva dedicata al cibo.

Paolo BENI (PD) reputa condivisibili gran parte delle osservazioni espresse dalle deputate intervenute, rilevando che nella stessa logica si potrebbero aggiungere altri temi quale, ad esempio, l'esigenza di garantire l'accesso delle istanze sociali al sistema pubblico radiotelevisivo. Fa presente, tuttavia, che il provvedimento in esame riguarda fundamentalmente la riforma della *governance* della RAI e che, pertanto, esso non appare la sede idonea per discutere in maniera esaustiva le finalità del servizio pubblico.

Ricordando di essere tra i firmatari di una proposta di legge volta a introdurre il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, sottolinea che tale tema non può essere inserito surrettiziamente in un provvedimento che riguarda, peraltro, solo uno dei soggetti del mondo dell'informazione e dell'intrattenimento.

Matteo MANTERO (M5S) sottolinea che il divieto di trasmissione di messaggi pub-

blicitari concernenti il gioco d'azzardo nel corso di trasmissioni rivolte ai giovani è già previsto ai sensi della cosiddetta legge Balduzzi e che la RAI, nonostante sia la società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, non rispetta tale divieto.

Silvia GIORDANO (M5S) invita la Commissione, che su questo tema ha una visione pressoché unanime, a cogliere l'occasione per insistere sull'applicazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo rivolta ai minori.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, concorda con il collega Beni sul fatto che tutti gli importanti temi sollevati meritino attenzione, ma che il provvedimento in discussione non costituisce la sede giusta per una loro trattazione esaustiva. Ricorda, quindi, che nel 2016 scadrà la concessione ventennale del servizio pubblico e che, in sede di rinnovo, potranno essere affrontate molte delle questioni poste. Ritiene pertanto che il parere debba concentrarsi sul tema oggetto della delega, previsto nell'articolo 4 del testo in esame, senza includere altri punti, in quanto così facendo si rischierebbe, peraltro, di compiere delle pericolose omissioni. Invita, in conclusione, a riflettere sul tema del pluralismo, che a suo avviso non deve limitarsi alla dimensione politica ma investire anche quella sociale e generazionale.

Donata LENZI (PD) osserva che, se il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in trasmissioni rivolte ai minori non è, di fatto, rispettato, ciò non significa che esso debba essere nuovamente previsto, all'interno di un altro provvedimento legislativo. Invita, pertanto, ad inserire nelle premesse del parere un richiamo all'esigenza del rispetto della normativa vigente da parte del servizio pubblico.

Paola BINETTI (AP) propone di integrare l'osservazione contenuta nella proposta di parere includendo un riferimento all'esigenza di chiarire quali siano le fasce orarie dedicate ai minori nell'ambito del palinsesto radiotelevisivo.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, formula una nuova proposta di parere che tiene conto delle considerazioni emerse dal dibattito e, in particolare, delle proposte avanzate dalle deputate Lenzi e Binetti (*vedi allegato 2*).

Silvia GIORDANO (M5S) preannuncia un voto contrario del suo gruppo, ritenendo il richiamo al rispetto della normativa vigente sul divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in trasmissioni rivolte ai minori non appare sufficientemente vincolante se inserito nelle premesse del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo modificata.

La seduta termina alle 10.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 del provvedimento e che è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5. Al riguardo, ricorda che sono stati accantonati gli emendamenti Miotto 5.12, Piccione 5.10, Baroni 5.3 e Fossati 5.9, concernenti i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Pertanto, nella seduta odierna l'esame riprenderà dai suddetti emendamenti accantonati, sui quali dà la parola al relatore.

Federico GELLI (PD), *relatore*, per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 5, presenta il nuovo emendamento 5.20, che assorbe l'emendamento Miotto 5.12, rispetto al quale ha espresso un parere favorevole nella seduta precedente, e recepisce alcune delle considerazioni svolte nella medesima seduta, in particolare dal deputato Colletti (*vedi allegato 3*).

Con riferimento, poi, al comma 3 dell'articolo 5, modifica il parere espresso sull'emendamento Piccione 5.10, esprimendo parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole da « al complesso dell'attività » fino alla fine del comma con le parole « a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio ». Ribadisce, infine, la proposta di riformulazione dell'emendamento Baroni 5.3, avanzata nella seduta precedente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, propone di rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 5.20 del relatore.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.20 del relatore e sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Piccione 5.10.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al relatore di modificare il testo dell'emen-

damento 5.20, nel senso di espungere ogni riferimento alla « documentazione clinica necessaria », al fine di evitare possibili interpretazioni ambigue.

Federico GELLI (PD), *relatore*, riformula il proprio emendamento 5.20, sostituendo la locuzione « necessaria alla valutazione del caso » con la parola « relativa ».

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 5.20 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 5.20 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.20 del relatore, come riformulato, risulta assorbito l'emendamento Miotto 5.12, che pertanto non sarà posto in votazione.

Donata LENZI (PD) sottoscrive l'emendamento Piccione 5.10 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Giulia GRILLO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Baroni 5.3, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Piccione 5.10 e Baroni 5.3, come riformulati (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda di aver presentato l'emendamento 6.50 – pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 ottobre 2015 –, sostitutivo dell'articolo 6 del testo unificato in discussione, in relazione al quale sono stati presentati quattro subemendamenti. Nel raccomandarne l'approvazione, illustra

tale emendamento, evidenziando, in particolare, che la definizione delle linee guida, ivi prevista, richiede la costruzione di un percorso rispetto al quale il testo proposto dovrebbe garantire la necessaria flessibilità, riservando al Ministero della salute un ruolo di accreditamento delle società scientifiche cui demandare la predisposizione delle stesse linee guida.

Osserva che ciò deve rappresentare l'occasione per un maggiore chiarezza per quanto riguarda tali società.

In relazione al comma 2, rileva che si interviene sul codice penale, richiamando quanto previsto dal cosiddetto decreto Balduzzi, e aggiornandolo con il riferimento alle linee guida, che sono definite secondo le suddette modalità.

In conclusione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori di tutti i subemendamenti riferiti al proprio emendamento 6.50.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.50 del relatore e parere conforme al relatore sui relativi subemendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che in relazione alla procedura di accreditamento delle società scientifiche appare opportuno un coinvolgimento del Consiglio superiore di sanità, rilevando altresì che altre realtà di ricerca possono essere coinvolte nella procedura della predisposizione delle linee guida.

Mario MARAZZITI, *presidente*, chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso sul proprio subemendamento 0.6.50.3, volto a sopprimere l'inciso concernente il consenso informato, osservando innanzitutto che tale rilevante materia non è affrontata negli articoli precedenti del testo e che, pertanto, una sua trattazione in maniera del tutto incidentale, rischia di enfatizzarla senza peraltro risolvere le numerose problematiche ad essa connesse.

Ritiene, peraltro, che attraverso la formulazione proposta dal relatore si rischia di promuovere un approccio contrattuali-

stico rispetto alla professione medica. Preannuncia, in ogni caso, il ritiro del proprio subemendamento ove il relatore non modificasse il proprio parere.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), nel manifestare piena condivisione della scelta di prevedere il consenso informato, esprime alcune perplessità circa l'esclusione dei casi di urgenza. Al riguardo, fa presente che vi è una netta distinzione tra urgenza ed emergenza.

Maria AMATO (PD), pur muovendo da un approccio completamente diverso da quello del presidente Marazziti, ritiene allo stesso modo che affrontare il tema del consenso informato in modo del tutto incidentale non sia proficuo, necessitando esso di una trattazione specifica. Al fine di dare conto della complessità del problema, fa presente che in molte situazioni di emergenza, dove si concentrano molti dei casi che possono portare ad un futuro contenzioso, è possibile comunque acquisire il consenso informato da parte del paziente.

Andrea COLLETTI (M5S) evidenzia che, in situazioni sia di urgenza sia di emergenza, il paziente è spesso in grado di esprimere comunque la propria volontà. Ritiene, quindi, che sarebbe più corretto prevedere che si possa prescindere dal consenso informato solo nei casi vi sia una reale impossibilità del paziente a fornirlo.

Paola BINETTI (AP) sottolinea che la pratica del consenso informato aiuta a ridurre il contenzioso, ciò che costituisce una delle principali finalità del provvedimento, ed offre maggiori garanzie ai professionisti sanitari.

Donata LENZI (PD), osservando che il dibattito in corso consente uno scambio proficuo tra i componenti della Commissione e che, quindi, può portare ad un ulteriore miglioramento del testo, rileva come la previsione esplicita del consenso informato non comporti una contrattua-

lizzazione della professione medica, ma contribuisca, invece, a tenere conto di quanto sancito dalla giurisprudenza recente, inquadrando correttamente gli atti sanitari nell'ambito del diritto penale.

Ritiene, inoltre, di non facile soluzione i problemi posti dall'applicazione del consenso informato nei casi di emergenza.

Teresa PICCIONE (PD) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Miotto circa il ruolo del Consiglio superiore di sanità e l'inclusione di altri soggetti nella definizione delle linee guida.

Andrea COLLETTI (M5S) segnala che la formulazione del comma 1 dell'emendamento 6.50 del relatore sembra impedire l'adozione di pratiche sanitarie innovative, non ancora incluse nelle linee guida, anche nel caso di consenso informato espresso dal paziente.

Filippo FOSSATI (PD), considerando utile la discussione in corso, condivide la scelta di tutelare i professionisti che operano rispettando le linee guida ed apprezza che nella definizione di esse il ministero svolga solo un'opera di accreditamento e non di predisposizione. Osserva, peraltro, che le procedure di accreditamento potrebbero non essere agevolate in relazione al numero dei soggetti potenzialmente coinvolti, portatori in alcuni casi di visioni contrastanti.

Paola BINETTI (AP) pone in evidenza che la procedura del consenso informato debba basarsi sul fatto che al paziente siano forniti in forma corretta tutti gli elementi necessari al fine di compiere una completa valutazione.

Vittoria D'INCECCO (PD) ravvisa l'opportunità di prevedere una definizione meno vincolante per quanto concerne il rispetto delle linee guida.

Mario MARAZZITI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, non essendo emersa la possibilità di sopprimere dall'emendamento 6.50 del relatore il riferimento al

consenso informato, a suo avviso poco opportuna per le ragioni già illustrate, ritira il proprio subemendamento 0.6.50.3.

Federico GELLI (PD), *relatore*, rileva che, poiché il dibattito ha offerto numerosi spunti di riflessione, in particolare per quanto riguarda la definizione delle linee guida concernenti l'esercizio della professione sanitaria nei diversi ambiti di attività, si riserva di presentare una nuova formulazione del proprio emendamento 6.50.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

ALLEGATO 1

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo
C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante « Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo », come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 4, comma 2, per la modifica del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incluso, alla lettera *b*), quello di favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

osservato che l'articolo 45, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della

sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

considerata l'esigenza di garantire un'adeguata tutela dei minori, attraverso la previsione, in determinate fasce orarie, di programmi loro dedicati o liberi da pubblicità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la possibilità di modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), nel senso di utilizzare il termine « garantire », anziché quello di « favorire », in relazione alla trasmissione di programmi dedicati ai minori, e di inserire un riferimento a fasce orarie appropriate per la programmazione dedicata ai minori nonché la previsione di fasce orarie o programmi dedicati liberi da pubblicità.

ALLEGATO 2

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo
C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante « Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo », come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 4, comma 2, per la modifica del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incluso, alla lettera *b*), quello di favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

osservato che l'articolo 45, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

considerata l'esigenza di garantire un'adeguata tutela dei minori, attraverso la previsione, in determinate fasce orarie, di programmi loro dedicati o liberi da pubblicità;

ricordato che non è ancora rispettata da parte del servizio pubblico radiotelevisivo la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che vieta la trasmissione di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche rivolte prevalentemente ai giovani,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la possibilità di modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), nel senso di utilizzare il termine « garantire », anziché quello di « favorire », in relazione alla trasmissione di programmi dedicati ai minori, e di inserire un riferimento chiaro a fasce orarie appropriate per la programmazione dedicata ai minori nonché la previsione di fasce orarie o programmi dedicati liberi da pubblicità.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'eventuale richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica necessaria alla valutazione del caso al paziente.

5. 20. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente.

5. 20. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da: al complesso dell'attività fino alla fine del

comma con le seguenti: a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

5. 10. *(Nuova formulazione)* Piccione, Patriarca, Lenzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

5. 3. *(Nuova formulazione)* Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.